COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.5.2015
COM(2015) 209 final

Embargo vista

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 del TFUE o del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro[1], stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro. In tale contesto, onde evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, l'articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento stabilisce che il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda agli Stati membri che si rendano responsabili di tale errata rappresentazione.

L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011 stabilisce che, ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull'esistenza di fatti idonei a configurare un'errata rappresentazione di dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, la Commissione può avviare tutte le indagini necessarie. In data 11 luglio 2014 la Commissione ha avviato un'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011.

Il 19 febbraio 2015 le risultanze preliminari dell'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 sono state trasmesse alla Spagna con un invito a presentare osservazioni, come stabilito dall'articolo 6 della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione. La Commissione ha invitato la Spagna a presentare osservazioni scritte sulle risultanze preliminari entro il 19 marzo 2015. La Spagna ha trasmesso le proprie osservazioni scritte il 24 marzo 2015.

Il [xx] maggio 2015 la Commissione ha adottato la relazione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011[2] (di seguito "la relazione"), prendendo in considerazione le osservazioni formulate dalla Spagna.

La relazione conclude che un ente appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche del Regno di Spagna, l'Ispettorato regionale della comunità autonoma di Valencia (IGGV), si è reso responsabile di un comportamento gravemente negligente in relazione alla mancata registrazione di spese sanitarie e al mancato rispetto del principio della contabilità per competenza nei conti nazionali (ESA 95), determinando una comunicazione errata dei dati sul disavanzo pubblico della Spagna a Eurostat nel marzo 2012. La relazione conclude inoltre che il problema della mancata registrazione delle spese non è stato sanato nonostante le informazioni pubblicamente disponibili sull'esistenza e sull'entità del problema, contenute nelle relazioni della Corte dei conti regionale.

Ricorrono dunque le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 per raccomandare al Consiglio di imporre un'ammenda allo Stato membro per quanto concerne l'errata rappresentazione dei dati sul disavanzo che si è verificata quando la Spagna ha comunicato a Eurostat i dati erronei nel marzo 2012, quindi dopo l'entrata in vigore

[1] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

[2] […]

del regolamento il 13 dicembre 2011. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, l'importo dell'ammenda non deve superare lo 0,2% del prodotto interno lordo (PIL) più recente dello Stato membro interessato.

2. CALCOLO DELL'AMMENDA

A norma dell'articolo 14 della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011[3], la Commissione è tenuta ad assicurarsi che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata usando un metodo in due fasi. In primo luogo la Commissione determina l'importo di riferimento. Poi la Commissione può modulare al rialzo o al ribasso l'importo di riferimento prendendo in considerazione le circostanze specifiche del caso.

L'articolo 14, paragrafo 2, della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione stabilisce che l'importo di riferimento dell'ammenda da imporre è pari al 5% dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul livello del disavanzo pubblico della Spagna per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione della spesa comunicata dal Regno di Spagna in relazione alla notifica dell'aprile 2012 nell'ambito della PDE, corrispondente (in larga misura) alle spese sanitarie non pagate, ammontava a 1,893 miliardi di EUR. L'importo di riferimento ammonta quindi a 94,65 milioni di EUR.

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione conclude che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, dato l'impatto limitato sul disavanzo del Regno di Spagna nel suo insieme. Considerando inoltre che la comunicazione delle cifre corrette è avvenuta poco dopo la pubblicazione dei dati erronei sul disavanzo della Spagna nell'aprile 2012 e che ciò ha consentito di rivedere i dati sul disavanzo della Spagna nello stesso 2012, alla luce delle circostanze del caso la Commissione ritiene pertanto che al Regno di Spagna **possa essere accordata una riduzione dell'ammenda**.

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione indica che l'errata rappresentazione è attribuibile a un comportamento gravemente negligente. La relazione non conclude che l'errata rappresentazione sia stata frutto di un comportamento volontario; alla luce delle circostanze del caso, all'importo di riferimento non è stata pertanto applicata alcuna modulazione in ragione di tale criterio.

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione conclude che l'errata rappresentazione dei dati è stata prodotta da un'unica entità appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche del Regno di Spagna (cfr. in particolare la sezione 3 della relazione). Per tale motivo, alla luce delle circostanze del caso la Commissione ritiene che al Regno di Spagna **possa essere accordata una riduzione dell'ammenda**.

Sebbene la relazione concluda anche che le informazioni sull'esistenza e sull'entità del problema erano state pubblicamente disponibili negli anni nelle relazioni della Corte dei conti regionale, tale circostanza non è stata presa in considerazione ai fini della modulazione al rialzo dell'ammenda in quanto per la maggior parte del periodo oggetto dell'indagine, vale dire fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011 in data 13 dicembre 2011, non

[3] GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21.

erano previste sanzioni per gli Stati membri che avessero fornito rappresentazioni errate dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico.

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, il punto di partenza dovrebbe essere l'importo di riferimento più ampio rilevato, moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dall'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione. L'indagine ha rivelato che l'errata rappresentazione dei dati sul disavanzo pubblico della Spagna interessava diversi anni e risaliva addirittura al 1988 (cfr. in particolare le sezioni 2.3 e 3 della relazione). Tuttavia, in considerazione del fatto che il regolamento (UE) n. 1173/2011 è entrato in vigore soltanto il 13 dicembre 2011 e che prima di tale data non erano previste sanzioni per gli Stati membri che rappresentassero erroneamente i dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, alla luce delle circostanze del caso non è applicata alcuna modulazione in ragione di tale criterio.

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione conclude che le autorità statistiche spagnole e tutti gli enti interessati hanno mostrato un elevato livello di collaborazione nel corso dell'indagine, fornendo alla Commissione le informazioni necessarie per l'indagine (cfr. in particolare la sezione 3 della relazione). Per tale motivo, alla luce delle circostanze del caso la Commissione ritiene che al Regno di Spagna **possa essere accordata una riduzione dell'ammenda**. A tale riguardo la Commissione ha tenuto conto delle pratiche da essa adottate nel settore della concorrenza, in cui le ammende possono essere ridotte anche del 50% in ragione della cooperazione con la Commissione nel corso dell'indagine.

In generale, tenendo conto della cooperazione del Regno di Spagna nel corso dell'indagine nonché delle ulteriori sopracitate circostanze attenuanti nel caso concreto, la Commissione raccomanda al Consiglio che l'ammenda da imporre alla Spagna sia fissata a 18,93 milioni di EUR, che corrispondono al 20% dell'importo di riferimento.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1173/2011, l'importo totale dell'ammenda non supera lo 0,2% del prodotto interno lordo (PIL) più recente del Regno di Spagna. L'ammenda raccomandata non supera lo 0,2% del PIL della Spagna nel 2014.

3. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONE

In conclusione, la relazione della Commissione rileva che un ente (IGGV) appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche del Regno di Spagna si è reso responsabile di un comportamento gravemente negligente in relazione alla mancata registrazione di spese sanitarie (e al mancato rispetto del principio della contabilità per competenza) nei conti nazionali (ESA 95), determinando una comunicazione errata a Eurostat dei dati sul deficit nel 2012, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011. Alla luce di tali risultanze la Commissione raccomanda al Consiglio di imporre al Regno di Spagna un'ammenda di importo pari a 18,93 milioni di EUR.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro[4], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011[5],

vista la relazione della Commissione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011, adottata il [xx] maggio 2015[6],

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 del TFUE o del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.

2) Al fine di migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro e di evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda agli Stati membri che si rendano responsabili di tale errata rappresentazione.

3) In data 11 luglio 2014 la Commissione ha avviato un'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011. Il 19 febbraio 2015 le risultanze preliminari dell'indagine sono state trasmesse alla Spagna con un invito a presentare osservazioni, come stabilito dalla decisione delegata 2012/678/UE della Commissione. La Spagna ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sui risultati preliminari il 24 marzo 2015.

---

4 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.
5 GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21.
6 […]

4) Il [xx] maggio 2015 la Commissione ha adottato una relazione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011, prendendo in considerazione le osservazioni formulate dalla Spagna.

5) Nella relazione la Commissione conclude che un ente appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche del Regno di Spagna, l'Ispettorato regionale della comunità autonoma di Valencia, si è reso responsabile di un comportamento gravemente negligente in relazione alla mancata registrazione di spese sanitarie e al mancato rispetto del principio della contabilità per competenza nei conti nazionali, determinando una comunicazione errata dei dati sul disavanzo pubblico della Spagna alla Commissione (Eurostat) nel marzo 2012. Alla luce delle risultanze della Commissione, è possibile concludere che si è verificata un'errata rappresentazione dei dati sul disavanzo, causata da grave negligenza, quando la Spagna ha comunicato a Eurostat le cifre erronee nel marzo 2012. Tali elementi giustificano l'imposizione di un'ammenda.

6) L'importo dell'ammenda non deve superare lo 0,2% del prodotto interno lordo della Spagna nel 2014.

7) L'importo di riferimento dell'ammenda da imporre dovrebbe essere pari al 5% dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul disavanzo pubblico della Spagna per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione della spesa comunicata dal Regno di Spagna in relazione alla notifica dell'aprile 2012 nell'ambito della PDE ammontava a 1,893 miliardi di EUR. L'importo di riferimento dovrebbe quindi essere fissato a 94,65 milioni di EUR.

8) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione della Commissione conclude che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, dato l'impatto limitato sul disavanzo del Regno di Spagna nel suo insieme. La relazione conclude inoltre che la comunicazione delle cifre corrette è avvenuta poco dopo la pubblicazione dei dati erronei sul disavanzo della Spagna nell'aprile 2012 e ciò ha consentito di rivedere i dati sul disavanzo della Spagna nello stesso 2012. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

9) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione della Commissione conclude che l'errata rappresentazione è attribuibile a un comportamento gravemente negligente. Per tale motivo non dovrebbe essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda.

10) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione della Commissione conclude che l'errata rappresentazione dei dati è stata prodotta da un'unica entità appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche della Spagna. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

11) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione della Commissione conclude che le azioni pertinenti dello Stato membro che giustificano l'imposizione di un'ammenda sono quelle che hanno avuto luogo durante il periodo compreso tra il 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, e la

data di avvio dell'indagine. La relazione conclude inoltre che l'errata comunicazione dei dati sul disavanzo pubblico è stata corretta nell'ambito della notifica PDE dell'ottobre 2012. Non dovrebbe quindi essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda in ragione della durata dell'errata rappresentazione.

12) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, la relazione della Commissione conclude che le autorità statistiche spagnole e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

13) Alla luce di tali circostanze, la multa da imporre alla Spagna dovrebbe essere fissata a 18,93 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È imposta un'ammenda di 18,93 milioni di EUR alla Spagna per l'errata rappresentazione, causata da grave negligenza, dei dati relativi al disavanzo pubblico, secondo quanto illustrato nella relazione della Commissione europea sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente